

Cass., civ. sez. III, del 6 luglio 2018, n. 17730

La ricorrente, dopo l'esposizione del percorso processuale, censura la violazione ed erronea applicazione degli artt. 500, 526, 551 e 564 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

Contesta genericamente l'accoglimento della opposizione agli atti esecutivi, nonché la motivazione della sentenza del Tribunale rappresentando che, "essendo pacifico che il primo dei sette interventi operati dallo stesso creditore precedente in forza di altrettanti ulteriori titoli esecutivi era stato depositato il 29.8.2002 mentre la sospensione provvisoria del titolo posto a base del pignoramento era avvenuta con successiva ordinanza 26.11.2002 della Corte d'Appello", la sospensione di efficacia del primo titolo non potesse determinare la sospensione dell'intero processo esecutivo, in quanto il medesimo ben avrebbe potuto proseguire in forza del titolo esecutivo di cui all'intervento anteriore alla sospensione. Né era necessario che E fornisse le prove e allegazioni menzionate nella sentenza impugnata. Segnala che la decisione impugnata si porrebbe in netto contrasto con la sentenza n. 61 del 2014 di questa Corte, con la quale si è affermato il seguente principio di diritto : " Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore precedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore precedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore precedente ha conservato validità."

Il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto esso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondando la propria prospettazione in diritto — secondo la quale l'esecuzione avrebbe potuto legittimamente proseguire, avendo il creditore originario depositato quanto meno un intervento prima della sospensione di efficacia del titolo esecutivo posto a base della esecuzione - su una ricostruzione dei fatti di causa diversa e contrastante rispetto a quella che fonda la decisione del giudice di merito, e che non può essere in questa sede essere rinnovata, esulando l'accertamento dei fatti dai limiti del giudizio di legittimità. La ricorrente afferma come pacifico il verificarsi di circostanze di fatto (ovvero la proposizione di numerosi interventi, alcuni dei quali prima della sospensione dell'esecutività del titolo in base al quale è stato eseguito il pignoramento - v. pag. 8 del ricorso) rilevanti ai fini della prospettata violazione di legge, laddove in sentenza si afferma l'esatto contrario: "in effetti, l'attuale parte attrice non ha provato che gli interventi nella procedura già avviata siano intervenuti prima della istanza di vendita cui si ricollegava l'avviso di fissazione udienza ex art. 569 c.p.c. la cui notifica la Corte di cassazione ha ritenuto inefficace".